



***COMUNE DI LIMBIATE  
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA***

## **IL SINDACO**

**Segreteria Polizia Locale**

### **Ordinanza Sindacale N. 14 del 24/07/2024**

Oggetto: **LIMITAZIONI ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE  
DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E  
CONSUMO DELLE STESSE SU AREA PUBBLICA -  
DAL 1° AL 31 AGOSTO 2024**

**Premesso** che nelle aree cittadine circostanti le Piazze Aldo Moro, Repubblica, Tobagi e Monteverdi sono frequenti le aggregazioni di persone in particolari giovani che si concentrano nelle ore serali e notturne, creando disturbi e schiamazzi che compromettono il normale riposo dei residenti.

**Rilevato** che tali aggregazioni comportano il deposito incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine che costituisce pericolo per l'incolumità pubblica e che tale pattume, se frantumati, può causare gravi lesioni personali e costituisce indecoroso elemento di degrado del decoro urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;

**Evidenziato** che le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzati come strumenti di offesa da parte di soggetti malintenzionati;

**Evidenziato altresì** che il deposito incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine si determina per lo più in occasione della loro vendita nelle ore serali e notturne da parte di pubblici esercizi, fast food, esercizi commerciali e esercizi commerciali da asporto, distributori automatici e che tali contenitori vengono prevalentemente prelevati dai locali per la consumazione su strada e incautamente poi depositati nelle aree pubbliche.

**Visto altresì** che nel territorio comunale, nel periodo estivo, sono programmati eventi e iniziative che determinano un rilevante afflusso di persone e consistenti assembramenti in spazi pubblici sino a tarda ora.

**Considerato** che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina un pregiudizio al decoro urbano compromettendo la fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini.

**Considerato** che i descritti comportamenti integrano la violazione di diverse norme di legge e Regolamenti Comunali;

**Preso atto** che le segnalazioni convergono nell'individuare le zone delle Piazze cittadine:  
Piazza Aldo Moro  
Piazza Repubblica  
Piazza Tobagi  
Piazza Monteverdi  
e loro vie limitrofe come perimetri quali luoghi di ritrovo e aggregazione nonché di manifestazioni ed eventi.

**Evidenziato** che tali limitazioni non devono incidere negativamente sul tessuto commerciale per cui è consentita la vendita e somministrazione per:

- I clienti ammessi all'interno del locale
- I clienti seduti ai tavoli delle pertinenze date in concessione
- i clienti che accompagnano e acquistano le bevande in correlazione principale con alimenti alla vendita che costituiscano un pasto

**Ritenuto** pertanto necessario procedere, per ragioni di pubblico interesse, ad un atto non contingibile ed urgente idoneo a prevenire e limitare il manifestarsi di turbative della sicurezza e del decoro urbano collegate alla vendita e somministrazione per asporto di bevande in contenitori di vetro e di altri contenitori ritenuti simili per utilizzo.

**Dato atto** che al Sindaco è riconosciuto la funzione di Autorità sanitaria Locale e di responsabile della Sicurezza Urbana.

**Visti**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e 7 bis 1;

- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche
- il Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio di gestione Urbana
- il D.Lgs 03/04/2006 s.m.i. n°152 Testo Unico dell'ambiente

## **O R D I N A**

Dal giorno 01 agosto 2024 al giorno 31 agosto 2024, fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di alcolici stabiliti per Legge;

Dalle ore 18.00 alle ore 07.00 del giorno successivo nelle aree urbane individuate in:

- Piazza Aldo Moro, e vie limitrofe Via Buozzi, via Turati, via Silvio Pellico,Via Benedetto Croce,Via Gobetti
  - Piazza Repubblica e vie limitrofe Via Cervi,Via Piave, Via Matteotti, via Dante,Piazza Solari, Piazza V Giornate
  - Piazza Walter Tobagi e vie limitrofe Via F.Ili Casati,Via F.Ili Cairoli,Via Monte Bianco
  - Piazza Monteverdi e vie limitrofe Via Verdi,Via Giordano
- 1) il divieto a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigianali da asporto, pubblici esercizi, circoli, distributori automatici, commercianti sul suolo pubblico (ambulanti) e street food in ambito privato o in attività temporanea per manifestazioni ed eventi, di vendere o cedere a qualsiasi titolo anche gratuitamente bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o lattina.  
Resta consentita la vendita/somministrazione in contenitori di plastica, la spillatura o la mescita diretta.
  - 2) Il divieto di cui a punto n. 1 non trova applicazione nell'ambito dell'attività dei pubblici esercizi, artigiani con vendita assistita, esclusivamente all'interno dei locali autorizzati o nei plateatici pertinenziali, durante il periodo oggetto di concessione, con servizio al tavolo fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine.
  - 3) Il divieto di cui a punto n. 1 non trova applicazione nell'ambito della attività di vendita per asporto da parte degli esercizi commerciali/artigianali autorizzati, solo se correlata in via principale all'acquisto o alla detenzione di alimenti destinati a costituire un pasto (es. pizzeria d'asporto).
  - 4) Inoltre a chiunque il DIVIETO di consumare bevande in vetro o lattina sulle aree pubbliche, nei parcheggi, nei parchi negli orari e tempi previsti dalla presente Ordinanza.

## **D I S P O N E**

- Che per la violazione a quanto disposto dalla presente Ordinanza punti 1) sia applicata al trasgressore la sanzione prevista dall'Art.50 c.7bis.1) T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 pari al pagamento di una somma da 500,00€ a 5.000,00€ con le modalità disciplinate dalla Legge 689/81 introdotta dalla Legge n°3/2003

- Che per la violazione a quanto disposto dalla presente Ordinanza punto 4) sia applicata la sanzione prevista dall'art.7 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 introdotta dalla Legge n.3/2003 pari alla misura minima di € 25,00 e massima di € 500,00 con le modalità disciplinate dalla L.689/81.

## R A C C O M A N D A

A tutte le attività commerciali interessate dalla presente Ordinanza di attenersi con piena responsabilità e capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di Legge che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, così come il reiterato acquisto da parte di maggiorenni di cospicue quantità di bevande alcoliche che presumono la cessione a persone che non avrebbero la possibilità di acquistarle in ragione della minore età.

## D I S P O N E

- Di pubblicare la presente ordinanza mediante affissione all'albo Pretorio e nei luoghi pubblici e sul sito web comunale;
- La trasmissione alla Prefettura di Monza e della Brianza;
- La trasmissione per conoscenza a tutti i gestori di esercizi pubblici e esercizi commerciali o artigianali delle aree interessate e ai commercianti partecipanti agli eventi;
- La trasmissione alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;
- L'invio della presente ordinanza agli addetti alla Forza Pubblica ed al Comando Polizia Locale per il dovuto controllo e per ogni aspetto sanzionatorio.

## I N F O R M A

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal termine dell'esposizione all'Albo Pretorio comunale.

Sindaco

Antonio Domenico Romeo / InfoCert S.p.A.